

COSPITO E NON SOLO: IL VERO VOLTO DELLA DESTRA



Indice

Livio Pepino, <i>Introduzione. Come si costruisce il nemico</i>	2
Livio Pepino, <i>Il “caso Cospito”: sciopero della fame, 41 bis ed ergastolo ostativo</i>	5
Gianfranco Ragona, <i>Esiste davvero un “pericolo anarchico”?</i>	14
Alessandra Algostino, <i>Cospito: «restare umani»</i>	16
Livio Pepino, <i>Se cento giorni vi sembrano pochi</i>	18
Autori vari, <i>Alfredo Cospito non deve morire</i>	21
Livio Pepino, <i>Morire di 41 bis?</i>	24
Associazione Antigone, <i>Il carcere visto da dentro</i>	28
Livio Pepino, <i>Ergastolo ostativo, mafie e luoghi comuni</i>	30
Autrici e autori.....	33

Gli articoli sono disposti in ordine temporale decrescente, con eccezione del primo (anticipato per il suo carattere riassuntivo dell'intera vicenda e dei problemi in essa emersi)

12 febbraio 2023

Il ministro Nordio ha deciso: Alfredo Cospito deve morire e il sistema del 41 *bis* e dell'ergastolo ostativo non deve essere in alcun modo toccato. La decisione, prevedibile e prevista fin dall'inizio, era stata anticipata in modo esplicito dalla *sceneggiata* del 31 gennaio alla Camera dell'onorevole Donzelli (factotum di Fratelli d'Italia) e dalla chiusura ad ogni intervento *umanitario* («per non cedere al ricatto della violenza»: *sic!*) manifestata a gran voce dalla presidente del Consiglio e dallo stato maggiore del suo partito, nel sostanziale silenzio delle altre componenti della maggioranza. La decisione del ministro mette una pietra tombale sulla vicenda personale di Cospito e, insieme, sul (flebile) dibattito apertosi a livello istituzionale intorno al 41 *bis*, all'ergastolo ostativo e alla "umanizzazione" del carcere e della pena. Certo c'è ancora, sulla carta, la possibilità di una pronuncia di segno opposto della Cassazione, ma è una strada stretta e impervia: perché non è detto che il fisico di Cospito regga ancora due settimane (fino all'udienza della Suprema Corte, fissata al 24 febbraio), perché l'ambito di decisione della Cassazione è più ristretto di quello del ministro (essendo limitato all'accertamento di una eventuale violazione di legge), perché il clima politico di scontro e di paura creato dalla destra peserà inevitabilmente sul giudice di legittimità. In ogni caso la decisione del guardasigilli porta alla luce del sole scenari finora sotto traccia. Conviene, almeno, segnalarli.

Respingere la richiesta di Cospito non era affatto, come si affanna a sostenere il guardasigilli, una scelta obbligata. Deponevano, anzi, in senso contrario numerose circostanze: la scarsa consistenza degli elementi addotti a sostegno del regime ex 41 *bis* sia in punto struttura organizzativa della Federazione anarchica informale sia in punto stabilità e continuità dei rapporti di Cospito con suoi compagni di fede politica; le condizioni di salute dell'anarchico pescarese, dopo 112 giorni di sciopero della fame, e la sua stessa esposizione mediatica che rendevano (rendono) arduo ipotizzare il permanere (o il ripristino) di collegamenti diretti alla concreta commissione di reati; la possibilità di fronteggiare la "pericolosità" di Cospito, secondo le indicazioni della stessa Direzione nazionale antimafia, in un circuito penitenziario diverso e meno restrittivo di quello del 41 *bis*. Si tratta, dunque, di una decisione tutta ed esclusivamente politica densa di significati e messaggi di carattere generale.

La sua *cifra* è, anzitutto, il disprezzo della vita umana, sacrificata sull'altare di contingenti calcoli elettorali e di una concezione *etica* dello Stato. È la concezione che ha ispirato, negli anni '80, le politiche di Margaret Thatcher nei confronti dei militanti dell'Ira e che ispira oggi quelle di Erdogan e di Al Sisi nei confronti di detenuti politici e oppositori del regime turco e di quello egiziano: un'ideologia autoritaria e vendicativa da sempre marchio di fabbrica della destra e in netta antitesi con la lettera e lo spirito dell'articolo 2 della Costituzione, che vuole lo Stato garante dei diritti inviolabili di tutti e promotore di interventi improntati alla solidarietà. Frutto di questa cultura è anche la suggestiva e cinica affermazione del

guardasigilli secondo cui lo Stato non è responsabile delle scelte di Cospito, il quale può interrompere il lento suicidio in atto quando vuole, riprendendo ad alimentarsi: come a dire che lo Stato e i suoi apparati non devono intervenire per salvare chi si sta buttando da un ponte perché l'interessato, se solo lo vuole, può scendere dal parapetto ed evitare di precipitare nel vuoto.

In secondo luogo la decisione del ministro Nordio svela le coordinate della politica del Governo di fronte alla drammatica situazione del carcere (di cui il caso Cospito è la manifestazione più eclatante ma che si materializza in percentuali impressionanti di atti anticonservativi, sino agli 86 suicidi dell'anno appena concluso): più repressione, incremento del carcere duro, costruzione di nuove prigioni. Ovviamente per i migranti, i marginali, i ribelli mentre pena e processi vanno drasticamente ridotti per i colletti bianchi. Dopo la (cauta) apertura della ministra Cartabia (peraltro corresponsabile dell'applicazione del 41 *bis* nel caso specifico) è evidente il pieno e incondizionato ritorno a un sistema penale caratterizzato dalla compresenza di due distinti codici, uno per i *briganti* e uno per i *galantuomini* destinati, il primo, a segnare la vita e i corpi delle persone e, il secondo, a misurare l'attesa che il tempo si sostituisca al giudice nel definire i processi per prescrizione. Anche qui non inganni la retorica sulla necessità di mantenere fermo il sistema punitivo per non indebolire l'azione di contrasto delle mafie (oggi debolissima sul versante politico, amministrativo e organizzativo e che si vorrebbe ulteriormente indebolire sottraendo alle indagini strumenti fondamentali): solo chi non vuol vedere può ignorare che l'intervento repressivo, pur fondamentale, non è sufficiente per sconfiggere le mafie e che le conseguenze di medio e lungo periodo del suo concreto atteggiarsi possono essere addirittura controproducenti mentre assai più efficace e idonea ad isolare boss e comprimari è la realizzazione di una società circostante giusta, umana, rispettosa dei diritti e della dignità delle persone (di tutte le persone, anche di quelle che "non lo meritano"). Superfluo aggiungere che le scelte del Governo e del suo ministro della giustizia *double face* non sono casuali ma - oltre a rispondere a una cultura autenticamente reazionaria (cosa che non dovrebbe dimenticare chi aveva dato credito alla autosponsorizzazione garantista dell'ex pubblico ministero veneziano) - tendono a realizzare un'alleanza, di cui ci sono ormai molti segnali, con la parte più conservatrice e retriva della magistratura e degli apparati.

Un ulteriore fatto, denso di pericoli per le sorti del Paese nei prossimi mesi e anni, emerge dalla vicenda: l'incessante costruzione, da parte del Governo e dei suoi media di riferimento (e non di essi soltanto), di un *nemico* da utilizzare come "arma di distrazione di massa", come diversivo di fronte alle difficoltà economiche e sociali e, soprattutto, come giustificazione delle derive autoritarie che si annunciano. L'operazione era in corso da tempo, con la ripetuta proposizione di *nemici della società*: i frequentatori dei *rave*, considerati alla stregua di orde di barbari (tanto da richiedere interventi legislativi *ad hoc*); gli studenti che, invece di studiare, occupano le scuole e cercano lo scontro con le forze dell'ordine; gli ambientalisti che imbrattano con vernice (lavabile) opere d'arte e finanche l'ingresso del Senato, così «mettendo sotto attacco il cuore dello Stato» (*sic!*). Con il "caso Cospito" si è alzato il tiro: il "pericolo anarchico" è diventato, pur in assenza (almeno al momento) di riscontri significativi,

la maggior emergenza nazionale, che giunge finanche a lambire il festival di Sanremo e il suo sereno svolgimento... Tutti sembrano aver dimenticato la lezione della nostra storia recente che ci mostra, da un lato, una strategia in cui si sovrappongono frammenti di verità, esagerazioni e provocazioni e, dall'altro, inquietanti previsioni che si autoavverano.

Questo - e molto altro - emerge nel "caso Cospito", intreccio scolastico di un dramma individuale e di una stagione politica dalle prospettive inquietanti. Certo la decisione del ministro Nordio, che condanna a morte l'anarchico pescarese e sancisce l'intangibilità del carcere duro, è uno spartiacque tra i primi mesi del Governo Meloni (attento a presentarsi con un volto moderato e di basso profilo) e il passaggio attuale, nel quale riemergono i fantasmi del fascismo più classico.

Per questo la vicenda merita di essere documentata, anche a futura memoria, nelle sue molte sfaccettature. Di qui la scelta di raccogliere in questa TALPA gli articoli pubblicati al riguardo sul sito di Volere la Luna (unitamente ad alcuni che li hanno preceduti in tema). Una lettura d'insieme infatti, pur scontando inevitabili sovrapposizioni e ripetizioni, aiuta a comprendere meglio il senso della vicenda.

Livio Pepino, *Il “caso Cospito”*: sciopero della fame, 41 bis ed ergastolo ostativo

(8 febbraio 2023)

La vicenda dello sciopero della fame di Alfredo Cospito contro il regime del 41 *bis* cui è sottoposto e contro l'ergastolo ostativo è diventata il crocevia di una serie di problemi, di ipocrisie e di non detti. C'è chi se ne stupisce e critica la gestione mediatica del caso e la commistione, in essa, di profili diversi ed eterogenei. A torto ché accade da sempre, nella grande e nella piccola storia, e ci sono addirittura leggi dello Stato (a cominciare dalla n. 773 del 15 dicembre 1972, nota come legge Valpreda) tuttora citate con il nome di persone coinvolte nella vicenda che vi ha dato origine. Questa volta i temi implicati sono una morte evitabile che nessuno – a livello istituzionale – vuole scongiurare, la realtà del trattamento carcerario previsto dall'art. 41 *bis* ordinamento penitenziario e quella dell'ergastolo ostativo, entrambe oggetto di ripetuti (e ignorati) interventi della Corte costituzionale. Per questo è utile, anche a futura memoria, mettere a fuoco i punti fondamentali della vicenda (a integrazione delle analisi già svolte su questo sito)

È bene cominciare chiarendo di cosa si parla.

Primo. Alfredo Cospito è detenuto dal 13 settembre 2012 in esecuzione di una condanna definitiva a 10 anni e 8 mesi di reclusione per la *gambizzazione* dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi commessa in Genova il 7 maggio 2012 e di una condanna a 20 anni di reclusione inflittagli dalla Corte di assise d'appello di Torino per costituzione e organizzazione di una associazione con finalità di terrorismo ed eversione (denominata FAI-Federazione Anarchica Informale) e per una pluralità di attentati commessi tra l'ottobre 2005 e il marzo 2007, uno dei quali (contro la Scuola Allievi carabinieri di Fossano avvenuto la notte sul 3 giugno 2006) ancora *sub iudice* quanto alla determinazione della pena, avendo la Cassazione riqualificato il fatto come strage contro la sicurezza dello Stato ex art. 285 codice penale, per cui è previsto l'ergastolo (che avrebbe, in concreto, carattere ostativo). Fino al 4 maggio 2022 (e, dunque, per oltre nove anni) Cospito è stato detenuto in circuiti penitenziari ordinari e, poi, di Alta Sicurezza 2, godendo, peraltro, sempre del trattamento penitenziario ordinario. Il 4 maggio, poi, pur senza fatti nuovi – almeno stando al decreto applicativo – è stato sottoposto al regime di cui all'articolo 41 *bis* ordinamento penitenziario con le connesse restrizioni in punto sistemazione, socialità, corrispondenza e rapporti con l'esterno. Contro questa situazione (e il connesso sistema normativo) il 20 ottobre 2022 Cospito ha intrapreso uno sciopero della fame che dura tuttora, con perdita ponderale di oltre 45 kg e gravi problemi fisici che il 30 gennaio scorso ne hanno determinato il trasferimento, pur nel permanere del regime ex 41 *bis*, nel carcere di Milano Opera dove esiste un centro clinico attrezzato. Attualmente è pendente un'istanza di revoca del 41 *bis* presentata dalla difesa sulla quale il termine per provvedere da parte del ministro della giustizia scade l'11 febbraio. Il 24 febbraio è inoltre fissata in Cassazione

l'udienza per la decisione sul ricorso contro il decreto del Tribunale di sorveglianza di Roma che ha confermato il regime del 41 *bis*.

Secondo. Il regime carcerario previsto dall'art. 41 *bis*, comma 2, ordinamento penitenziario, introdotto subito dopo l'attentato di Capaci con il decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 per impedire ai boss mafiosi di continuare a dirigere dal carcere le associazioni di appartenenza, è stato oggetto di successive modifiche che lo hanno reso stabile (mentre originariamente aveva una efficacia temporale limitata a tre anni), applicabile anche alle associazioni terroristiche o eversive e maggiormente dettagliato nelle prescrizioni. Nei confronti di chi vi è sottoposto sono sospese le modalità ordinarie del trattamento penitenziario e sono introdotte forti limitazioni di movimento, nei rapporti interni ed esterni e nella fruizione di diritti e libertà. Tali limitazioni sono previste dalla legge (art. 41 *bis*, comma 2 *quater*) e da numerose circolari dell'Amministrazione penitenziaria che variano nel tempo. In particolare i detenuti al 41 *bis* devono essere ristretti in istituti a loro specificamente dedicati e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria, sono soggetti a misure di elevata sicurezza interna ed esterna (con divieto di contatti e interazioni con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate o contrapposte), devono essere alloggiati in celle singole e non possono accedere a spazi comuni, godono della cosiddetta ora d'aria in gruppi non superiori a quattro persone e per non più di due ore al giorno, non possono scambiare oggetti con altri detenuti e possono cuocere cibi solo con le limitazioni e gli orari stabiliti dall'amministrazione, possono usufruire di un solo colloquio al mese videoregistrato e da svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, non possono avere colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi (salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto o dall'autorità giudiziaria), possono essere autorizzati - in caso di assenza di colloqui - a una telefonata mensile con familiari o conviventi non superiore a 10 minuti e sottoposta a registrazione, sono sottoposti a censura della corrispondenza sia in entrata che in uscita, possono ricevere denaro od oggetti dall'esterno in misura limitata e con le sole modalità stabilite dal direttore. A queste limitazioni, stabilite dalla legge, si aggiungono quelle inerenti le caratteristiche dei locali di detenzione, spesso di dimensioni ridotte, senza vista sull'esterno e privi di attrezzature di sorta e quelle stabilite dalle circolari e dalle disposizioni del direttore dell'istituto (a volte ancor più invasive) che regolamentano ogni situazione e attività della vita quotidiana stabilendo limitazioni infinite, per esempio, alla possibilità di tenere con sé fotografie dei familiari, libri, giornali, computer, apparecchi radio e via elencando all'infinito. Secondo i dati del Ministero della giustizia, risalenti all'ottobre 2022, i detenuti in regime di 41 *bis* sono 728.

Terzo. L'art. 27, comma 3 Costituzione prevede, come noto, che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». In attuazione di tale principio, nel nostro sistema, anche la pena dell'ergastolo può terminare anticipatamente, dopo 26 anni, qualora il condannato «durante il tempo di esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento». Non solo, ma, in caso di positiva partecipazione alle attività di trattamento e

ove vi siano le condizioni per un reinserimento nella vita sociale, lo stesso può usufruire, durante l'esecuzione della pena, di consistenti benefici (dai permessi premio alla semilibertà). L'art. 4 *bis* ordinamento penitenziario, peraltro, esclude l'applicabilità di tali disposizioni ai condannati per delitti di mafia o commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i quali non possono, quindi, usufruire né della liberazione anticipata né dei benefici penitenziari salvo che decidano di collaborare con la giustizia. È il cosiddetto ergastolo ostativo destinato a durare, senza eccezioni o attenuazioni, fino alla morte del condannato. Tale situazione, in vigore sino allo scorso ottobre, è stata attenuata, dopo ripetuti interventi della Corte costituzionale, dal decreto legge n. 162/2022, secondo cui il divieto anzidetto non opera qualora i condannati «allegghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile». Tale intervento legislativo ha indubbiamente attenuato l'automatismo e la rigidità della disciplina precedente ma ha lasciato al condannato l'onere (per lo più impraticabile) di dimostrare la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata e, addirittura, del pericolo di ripristino degli stessi. Secondo i dati del Garante nazionale delle persone private della libertà personale i detenuti sottoposti all'ergastolo ostativo sono attualmente 1259.

Dopo le premesse è tempo di scendere nell'esame dei diversi aspetti della vicenda.

1. Il “caso Cospito” – è bene chiarirlo subito per fugare i molti equivoci interessatamente diffusi – ha per oggetto la sottoposizione dello stesso al regime di cui all'articolo 41 *bis* ordinamento penitenziario, lo sciopero della fame da lui messo in atto e la risposta dello Stato a tale forma di protesta. Non riguarda, invece, i reati da lui commessi che sono stati oggetto di valutazione in diversi processi nei quali è stato condannato a pene assai rilevanti, che sta scontando e per cui non ci sono richieste di riduzione. Oggi non si tratta di fare nuovamente quella valutazione ma solo di esaminare se ci sono le condizioni per sottoporlo al regime del 41 *bis* e, in ogni caso, di decidere se deve essere lasciato morire o se, comunque, la sua vita merita di essere salvata, indipendentemente dai reati commessi, dalle sue convinzioni, dalla sua ideologia.

I fatti su cui si fonda l'applicazione dell'art. 41 *bis* nei confronti di Cospito sono così riassunti nella parte conclusiva della motivazione del decreto applicativo in data 4 maggio 2022, che fa seguito a una lunga disamina della galassia anarchica e alla conclusione dell'esistenza, al suo interno, di un'organizzazione strutturata (la Federazione Anarchica Informale): «Il seguito di cui Cospito gode nell'ambiente anarco-insurrezionalista è grande, come dimostra la circostanza che in moltissimi documenti di area si ribadisce la vicinanza e la solidarietà ai

compagni detenuti, e in particolare a Cospito, ed il fatto che durante il processo “Scripta manent” siano stati organizzati presidi di solidarietà. Come evidenziato dalla richiesta della Procura lo stesso, benché detenuto, è addirittura riuscito – pur in assenza di autorizzazione – a rilasciare una serie di interviste che coprono un lungo arco temporale o comunque a diffondere dal carcere il suo pensiero attraverso scritti poi riportati nelle riviste di area anarcoinsurrezionalista. Cospito ha dunque continuato a diffondere la sua ideologia violenta e le sue rabbiose istigazioni a colpire “con le armi in pugno”, criticando aspramente i compagni che rifiutano di aggredire le persone e si affidano esclusivamente ad un’azione distruttiva delle “cose”. Si tratta di affermazioni che non si limitano al proselitismo, ma rappresentano un’istigazione a riproporre la commissione di delitti con finalità terroristiche, anche attraverso l’esaltazione degli attentati commessi di militanti che operano all’esterno. Alla luce delle complessive considerazioni che precedono si ritiene più che dimostrata l’esistenza di significativi collegamenti tra il detenuto e l’associazione terroristica all’esterno, e la sua capacità di mantenere collegamenti con la stessa».

2. I presupposti generali per l’applicazione del regime di cui all’art. 41 *bis* ordinamento penitenziario sono «la ricorrenza di gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica», la condanna o la sottoposizione a un processo per delitti di mafia o di terrorismo e l’esistenza di «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti [del detenuto] con un’associazione criminale, terroristica o eversiva». In tali casi il Ministro della giustizia ha la facoltà di «sospendere [...] l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza». Tale sospensione «comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l’associazione» di appartenenza, «ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile per successivi periodi, ciascuno pari a due anni». Il detenuto nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l’applicazione del regime in questione e il suo difensore possono proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza di Roma che, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, decide «sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento». Contro tale decisione può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge.

3. L’applicazione del regime di cui all’articolo 41 *bis* è un atto amministrativo. Data la sua incidenza sulla libertà personale del destinatario, il decreto applicativo è sottoposto al controllo dell’autorità giudiziaria ma ciò non ne muta la natura. Come tutti gli atti amministrativi, dunque, esso può essere modificato o revocato dall’autorità che lo ha emesso, e dunque dal ministro guardasigilli che ne è il diretto ed esclusivo responsabile. Il ministro, prima della decisione, deve richiedere i pareri della Direzione nazionale antimafia e delle Procure competenti ma non è vincolato dal loro contenuto. Il potere del ministro, inizialmente messo in dubbio da fonti ministeriali, non è stato in alcun modo intaccato dall’art. 2, comma 25, lett. e della legge n. 94 del 2009 che ha parzialmente riscritto l’art. 41 *bis* ordinamento penitenziario, abrogandone, tra l’altro, il comma 2 *ter* in cui era prevista una specifica disciplina della revoca, da parte del ministro, del provvedimento applicativo della misura e delle possibilità di reclamo dell’interessato. Ciò è pacifico tra gli interpreti [si veda,

per tutti, F. Della Casa e G. Giostra, *Ordinamento penitenziario commentato*, 5^a ed., Cedam, 2015: «È evidente che, ove muti il quadro a carico del destinatario (ad esempio per una scelta di collaborazione con la giustizia o perché muti il suo status processuale) debba intervenire revoca, senza ovviamente attendere la scadenza naturale del decreto ministeriale, rientrando la facoltà di revoca nella disciplina generale degli atti amministrativi»] e in giurisprudenza [cfr., per tutte, Cassazione, sezione 1, n. 18021, 25 febbraio 2011 che richiama il principio generale dettato per il procedimento amministrativo dall'art. 21 *quinquies*, comma 1, legge [7 agosto 1990, n. 241](#) ("Revoca del provvedimento"), secondo il quale: "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nei casi di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti"]. Del resto, se così non fosse, si verrebbe all'assurdo che il detenuto in regime di art. 41 *bis* il quale recida i collegamenti con l'organizzazione di appartenenza collaborando con gli inquirenti e facendone arrestare tutti i componenti dovrebbe continuare a restare, magari per anni, in tale situazione. Il ministro può provvedere sia di ufficio che su sollecitazione dell'interessato (nel qual caso il silenzio, considerato come rigetto, legittima il reclamo al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 14 *ter* ordinamento penitenziario) e la sua decisione può essere fondata sia su fatti nuovi che sulla revisione e reinterpretazione degli elementi che hanno portato all'applicazione.

4. Nel caso specifico il ministro ha acquisito i pareri della Direzione nazionale antimafia (secondo cui la pericolosità di Cospito può essere arginata sia con il regime di cui all'art. 41 *bis* sia, come già in passato, con l'inserimento nel circuito di Alta sicurezza) e della Procura generale di Torino (che si è espressa in senso contrario alla revoca del regime ex art. 41 *bis*) ed è, dunque, in condizione di decidere. La sua decisione è – come si è detto – a tutto campo e può, dunque, riguardare sia i presupposti che hanno determinato l'applicazione del regime del 41 *bis* sia le condizioni soggettive nelle quali versa attualmente Cospito a seguito del protratto sciopero della fame. Sotto il primo profilo, due sono le questioni rilevanti. C'è, anzitutto, la possibile riconsiderazione delle caratteristiche dell'associazione di riferimento, la Federazione Anarchica Informale: se, infatti, l'esistenza della stessa è ormai coperta dal giudicato, la sua struttura è in gran parte da definire posto che le stesse sentenze del processo "Scripta manent" e il decreto applicativo del regime speciale ne evidenziano la peculiarità, sottolineando il carattere individualista del pensiero anarchico e la sua difficile compatibilità con l'organizzazione e la gerarchia, che sono elementi decisivi per la definizione della natura dei collegamenti tra gli aderenti (ai fini dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 41 *bis*). E c'è, poi, il necessario riesame delle condotte carcerarie di Cospito che, nello stesso decreto applicativo del regime speciale, è indicato come ideologo e punto di riferimento di settori della galassia anarchica ma non anche come soggetto dotato di un ruolo apicale e/o di un'attitudine a "dare ordini" o distribuire compiti operativi tra i suoi compagni di fede politica. Sotto il secondo profilo, è di tutta evidenza che, dal momento

iniziale della sottoposizione al regime del 41 *bis*, la situazione di Cospito è profondamente mutata per lo sciopero della fame, per le sue delicate condizioni di salute, per il rischio di una morte imminente, per il contesto di riferimento, per la sua stessa vita sotto i riflettori: elementi tutti che possono e devono essere tenuti presenti nella rivalutazione dei presupposti per l'applicazione del regime speciale.

5. La competenza diretta del ministro non è esclusiva. Contro i provvedimenti inerenti l'applicazione o la revoca del regime di cui all'art. 41 *bis* l'interessato può proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza di Roma la cui cognizione «non è limitata ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» [Cass., sez. I, 23 aprile 2021 (dep. 12 maggio 2021), ric. Mulè]. Contro la decisione del Tribunale di sorveglianza è possibile proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge. Attualmente – come si è detto – è pendente un giudizio avanti alla Corte di cassazione (udienza fissata il 24 febbraio) mentre il Tribunale di sorveglianza non è investito di alcun reclamo (che potrà eventualmente intervenire dopo la decisione ministeriale o il silenzio rigetto a fronte all'istanza di revoca proposta dal difensore di Cospito).

6. I tempi medio-lunghi e i limiti delle altre strade praticabili evidenziano ulteriormente la responsabilità pressoché esclusiva, in tema di revoca della misura, del ministro della giustizia che, intanto, ha disposto il trasferimento di Cospito nel carcere di Opera, dotato di centro clinico, per tenere sotto controllo l'evolversi delle sue condizioni di salute. Il trasferimento è senz'altro opportuno ma non sposta i termini *ultimi* del problema che il perdurare dello sciopero della fame porterà comunque, se non ci saranno interruzioni (che l'interessato ha escluso), alla morte di Cospito. Senza il suo consenso (anch'esso negato), non sono infatti praticabili – come pure adombrato da alcuni – interventi sanitari sostitutivi dell'alimentazione, nel centro clinico del carcere o in ospedale. Lo segnala in modo puntuale, in un recente articolo, Vladimiro Zagrebelsky: «A partire dall'art. 32 della Costituzione e ora in particolar modo dalla legge n. 219/2017 non ci sono eccezioni alla regola della necessità di consenso a ogni trattamento sanitario, anche nel caso che il rifiuto porti alla morte. Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. E – caso mai venisse in mente di imporre al detenuto la nutrizione e l'idratazione artificiali – va ricordato che la legge li qualifica come trattamenti sanitari. D'altra parte, il Codice di deontologia medica stabilisce che “se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale, ma deve continuare ad assisterla”. Ciò significa che l'assistenza medica deve certo essere assicurata al detenuto, ma essa potrebbe scontrarsi con il diritto del paziente di rifiutarla» (*La forza dello Stato e il caso Bobby Sands, La Stampa, 1 febbraio 2023*).

7. Spetta, dunque, al ministro della giustizia – qui e ora – stabilire se Cospito può continuare a vivere o deve morire. L'orientamento ripetutamente espresso dalla presidente del Consiglio e da esponenti del Governo e della maggioranza, coerentemente con la loro cultura, è per la “linea della fermezza”, che significa lasciare che Cospito muoia in carcere o in ospedale, seguendo l'esempio di Margaret Thatcher (a fronte dello sciopero di numerosi militanti dell'Ira nel 1981) e, oggi, della Turchia di Erdoğan e dell'Egitto di al-Sisi. Difficile, senza una grande pressione di opinione pubblica, che il ministro della giustizia si discosti da quella linea. Intanto, per occultare il cinismo e la brutalità della scelta, la maggioranza politica e la stampa di riferimento cercano di renderla socialmente accettabile con argomenti suggestivi e screditando Cospito e, con lui, chi sostiene la necessità di una revoca, nei suoi confronti, del 41 *bis*. Il primo argomento in tal senso, una volta escluso dalla Procura Nazionale Antimafia che il 41 *bis* sia *necessario* per arginare la pericolosità di Cospito, è che lo Stato non può cedere al ricatto di una persona colpevole di reati gravissimi e che, se lo facesse, si aprirebbe una falla non arginabile per richieste e pressioni da parte di detenuti che si trovano nelle stesse condizioni. Si tratta di un argomento tanto suggestivo quanto infondato. Anzitutto – come già si è detto – non sono qui in discussione i delitti commessi da Cospito (e la loro gravità) e, del resto, la sua richiesta non è la libertà ma un trattamento carcerario meno alienante, conforme a quello ricevuto fino a un anno fa, per ben nove anni (a ulteriore dimostrazione che ci sono alternative al regime attuale). E, poi, un ricatto richiederebbe una violenza o una minaccia costituenti “coazione morale” nei confronti di altri (nella specie lo Stato), mentre Cospito non minaccia nessuno ma mette in gioco la propria vita con un lungo suicidio. Lo Stato (e, per esso, il Governo) lo ha in custodia ma anche in *cura* e deve decidere se – ferma la custodia – deve farlo vivere o morire. Questo è il dilemma: il resto è solo ricerca di un alibi. Né vale evocare la possibilità di una miriade di altri detenuti in sciopero della fame per ottenere trattamenti favorevoli. L'astensione dal cibo, pur se non sconosciuta in carcere (e in questo momento praticata, secondo dati provenienti dall'Ufficio del Garante nazionale delle persone private della libertà personale, da 32 detenuti), è usata fino ad oggi pressoché solo come mezzo di pressione di carattere dimostrativo, limitato nel tempo e destinato a rientrare. In ogni caso, non esiste nella nostra storia nazionale uno sciopero della fame in carcere della durata di quello praticato da Cospito. In realtà, a quanto è dato sapere in assenza di dati ufficiali, ci sono stati negli ultimi 30 anni nelle nostre carceri ben cinque casi di sciopero della fame a cui è seguita la morte del detenuto (tutti durati non più di due mesi connessi con altre patologie) ma nessuno ha riguardato situazioni di 41 *bis* o condanne per mafie e, soprattutto, nessuno è stato accompagnato da richieste all'autorità politica (essendo stati tutti legati a situazioni giudiziarie e all'andamento di processi). Anche nello scenario internazionale gli scioperi della fame contro le condizioni di detenzione sono stati posti in essere esclusivamente da detenuti politici (nel Regno Unito negli anni del conflitto dell'Irlanda del Nord, in Germania e, da ultimo, in Turchia e in Egitto). In questa situazione evocare frotte di mafiosi in sciopero della fame per mesi è un puro e interessato diversivo.

8. Ma – si dice – ci sono le manifestazioni e le violenze dei sodali di Cospito, a cui non si può cedere. Anche questo argomento è privo di fondamento. Le manifestazioni a sostegno di

Cospito e del suo sciopero dimostrano che il suo gesto non è isolato. Sarebbe strano che non ci fossero e ce ne saranno ancor più se la vicenda non troverà in tempi rapidi una soluzione. A volte esse hanno visto scontri con la polizia (peraltro di modesta entità, se comparati con altri analoghi di anni passati). Accade, talora, in manifestazioni di segno diverso e se ci sono dei reati vanno puniti. Ma questo non c'entra nulla con lo sciopero della fame di Cospito e con la necessità di affrontare, con intelligenza e umanità, i problemi che esso pone. È vero anche che ci sono stati attentati e lettere di minacce contrassegnate con la "A" dell'anarchia. Probabilmente provengono da aree della galassia anarchica, anche se qualche dubbio è lecito in un Paese in cui le provocazioni e i depistaggi si sono susseguiti, in passaggi cruciali della vita del Paese, proprio con riferimento agli anarchici e si sono poi ripetuti anche in vicende di più modesta entità (dalla fantasiosa evocazione dell'autista del pubblico ministero Rinaudo di gravissime minacce ricevute da esponenti No Tav all'autoattentato di Maurizio Belpietro). Essi vanno stigmatizzati e perseguiti. Ma, ancora una volta, cosa c'entrano con le condizioni di salute di Cospito? E ciò a tacere del fatto che lo Stato deve fare le proprie scelte in base a criteri di giustizia e umanità senza farsi condizionare dal contesto e che le buone ragioni restano tali anche se sostenute (da terzi) con metodi inaccettabili e/o penalmente illeciti.

9. Non mancano neppure le suggestioni: Cospito – si dice – è pericoloso non solo perché non si è pentito ma perché in carcere parla con mafiosi e camorristi che gli esprimono sostegno e lo incitano a proseguire nella sua iniziativa "per il bene di tutti"! L'ultimo tassello di questa operazione sta, per ora, nelle dichiarazioni rese il 31 gennaio alla Camera dall'onorevole Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, commissario della federazione romana e vicepresidente del Copasir (Comitato di controllo parlamentare sui servizi di *intelligence*), particolarmente vicino alla premier Giorgia Meloni, il quale ha affermato che Cospito è sollecitato e accompagnato nella sua protesta contro il regime detentivo speciale da esponenti della criminalità organizzata, fondandosi, secondo la versione ufficiale, sulle dichiarazioni di alcuni agenti di custodia che ne avrebbero percepito le conversazioni [o – secondo altre fonti assai vicine al Governo (cfr. *Giovanni Doria e Felice Maurizio D'Ettore, Intercettazioni preventive, azione politica e diritto a informare: il caso Cospito, ne L'Opinione*, 4 febbraio) – su intercettazioni preventive effettuate nel carcere di Sassari]. L'affermazione ha del grottesco. Che Cospito parli con altri detenuti al 41 *bis*, infatti, non è una scelta ma una necessità: è lo stesso comma 2 *quater* dell'art. 41 *bis* dell'ordinamento giudiziario (introdotto con il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28) a prevedere che «i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria». Per questo nel carcere di Sassari non c'erano detenuti in altro regime e Cospito non poteva parlare con nessun altro. Che, poi i sottoposti al 41 *bis* ne auspichino l'abrogazione e incoraggino Cospito a proseguire nella sua iniziativa è un fatto semplicemente intuitivo, mentre nulla di più emerge dallo *scoop* dell'onorevole Donzelli. Piuttosto è la malaccorta gestione della vicenda

che sta rompendo l'isolamento di mafiosi e camorristi e legittimando le loro richieste tra soggetti che pure non hanno con loro nulla in comune.

10. Resta il punto cruciale del 41 *bis* e dell'ergastolo ostativo posto da Cospito al centro del proprio sciopero della fame ma da tempo all'attenzione della Corte costituzionale, degli operatori e degli studiosi. Ad essere in discussione non è la legittimità – *rectius*, la doverosità – di un'attività preventiva e di controllo tesa ad evitare che boss mafiosi continuino, dal carcere, a svolgere le proprie attività criminali e a ordinare ai propri affiliati omicidi ed estorsioni, ma il concreto funzionamento dell'art. 41 *bis* e la strutturazione dell'ergastolo ostativo, trasformati nel tempo – anche a detta di molti operatori antimafia – in circuiti penitenziari caratterizzati da un *surplus* di afflittività per provocare collaborazioni con la giustizia o per realizzare una sorta di vendetta sociale (come emerge, tra l'altro, dal numero, assai maggiore che negli anni delle stragi, dei soggetti ad essi sottoposti). Che fare per riportare il 41 *bis* alla sua dimensione originaria e per evitare gli automatismi che caratterizzano l'ergastolo ostativo, consentendo alla magistratura di valutare effettivamente caso per caso la possibilità di attenuarne (o meno) il rigore con benefici specifici? Si tratta certo di un'operazione che richiede riflessione e tempi adeguati. Ma quel che si può fare subito – e si sarebbe dovuto fare da tempo – superando le chiusure pregiudiziali di gran parte della politica (non solo di maggioranza) e della magistratura è una seria indagine conoscitiva del funzionamento in concreto dei due istituti e un conseguente confronto finalizzato a restituire al sistema la necessaria coerenza e il doveroso equilibrio. Non si può perdere ancora una volta l'occasione, magari con l'alibi di non voler subire condizionamenti o “ricatti”.

Gianfranco Ragona, *Esiste davvero un “pericolo anarchico”?*

(10 febbraio 2023)

In questi giorni la comunicazione e la politica si sono lanciate sul “caso Cospito” con un'enorme foga, pari soltanto alla generale approssimazione. Del resto, l'anarchismo non è un argomento di studi molto frequentato nelle Università e i media vi si dedicano prevalentemente alla ricerca di notizie ad effetto. I governi, poi, perseguono una linea di demonizzazione risalente agli albori dello Stato unitario.

Ma dietro tutto ciò c'è un essere umano, un anarchico, cui è stato inflitto il 41 *bis*, misura aberrante in sé, e in questo caso applicata in maniera irrazionale, se si guarda ai fatti noti. L'argomento utilizzato dai giudici e ripreso nel dibattito pubblico e politico è infatti fondato su una premessa errata: cioè che Cospito sia il capo di una organizzazione terroristica, con una sua struttura gerarchica e un progetto effettivo di sovversione violenta dell'attuale assetto statale. E in tale posizione dirigente, dal carcere, egli emetterebbe ordini che una docile massa inquadrata di anarchici sarebbe pronta a eseguire. L'argomento, ripeto, è assurdo, poco serio o forse in malafede.

Di per sé l'anarchismo non ammette l'esistenza di una gerarchia politica, quindi capi, sottocapi, quadri e masse, anzi il contrario: la sua ragion d'essere, convinca o non convinca, è la contestazione di ogni rapporto sociale fondato sul principio di autorità. Questo non significa che rifiuti ogni forma di organizzazione, ma si tratta per lo più – ovvero, al netto di antiche eccezioni – di organizzazioni strutturate secondo un principio federalistico, con decisioni fondate su un consenso che fluisce dal basso in alto. Non sono previsti statuti depositati, regolamenti, tessere, comitati di ammissione ecc. Certo, si tratta di forme di autorganizzazione del tutto diverse da quelle cui i più sono abituati; in qualche caso siamo di fronte a organizzazioni per gruppi di affinità (e di per sé provvisori e instabili, spesso impolitici), il che spiazzava l'intelligenza comune, che non vede nulla al di là di una logica discendente del potere. Così, l'esistenza stessa degli anarchici mette in discussione il fondamento di quel legame sociale che oggi chiamiamo Stato, che permea i rapporti tra individui in ogni contesto: dalla famiglia alla scuola, dal lavoro all'amministrazione pubblica e così via. Gli anarchici spesso fanno secessione da questo rapporto e provano a vivere diversamente, per quanto e fin dove ciò è possibile, poiché il rapporto statale è totalizzante e non ammette rivali. Storicamente, lo Stato li ha avversati e spesso perseguitati, come ci ricordano ancora i nomi di Pinelli e Valpreda o quelli di Sole e Baleno (Maria Soledad ed Edoardo Massari).

Ci si può domandare, se nel caso di Cospito il sospetto di una comunicazione con l'esterno fosse autentico (il sospetto, non il fatto, intendo), non avrebbe potuto essere applicata la misura della censura, senza ricorso al 41 *bis*? Forse in molti se lo chiedono, anche negli ambienti della politica, che in queste ore sta dando il peggio di sé. Le istituzioni, invece di compiere un autorevole e doveroso atto di coraggio, ossia la revoca immediata del 41 *bis* per

Cospito, mostrano tutta la loro debolezza che, come spesso accade, si manifesta con pose muscolari e agitando lo spauracchio del “pericolo anarchico”.

Esiste oggi un “pericolo” di questo genere? Bisogna intendersi bene ed essere molto chiari. Se si parla di “terrorismo” si va del tutto fuori strada, soprattutto se la mente corre alle stragi, alla violenza che ferisce e uccide esseri umani. Negli ultimi decenni, l'unico caso di ferimento rivendicato da qualche esponente anarchico è quello dell'ingegner Adinolfi, per il quale proprio Cospito è stato condannato. Pur considerando *tutte* le diverse manifestazioni riconducibili a quel mondo plurale e pluralistico che definiamo anarchico, non risultano altri casi. Sarebbe pure del tutto normale rilevarne qualcuno: del resto, persino di morti accidentali dovute al cattivo uso della forza fisica legittima sono piene le cronache. E invece, nell'epoca del culto dei numeri, le statistiche ci dicono che negli ultimi decenni non esiste alcun pericolo anarchico collegato ad atti di questa natura. Si tratta di una mistificazione, che si accompagna a quelle riguardanti la presunta “ala violenta” del movimento No Tav, di cui molti anarchici fanno parte.

Questo non significa che gli anarchici non sfidino l'ordine stabilito, contestando coi loro mezzi le politiche criminali sui migranti, lottando contro le povertà crescenti, facendo fronte comune con le vittime di quella nuova questione sociale che si affaccia con sempre maggiore drammaticità nelle nostre città. Il pericolo in questo senso è allora un altro, e non sorprende che i governi, poco interessati a rispondere ai bisogni degli strati sociali su cui la crisi si abbatte con violenza, temano l'estendersi della propaganda anarchica e la possibilità che si saldi ad altri movimenti che attraversano l'attuale situazione, non esigui, benché frammentati. Tuttavia, è di chi spera di esorcizzare questa paura lasciando morire Cospito, per poi magari avviare una repressione su vasta scala, che bisogna avere più timore oggi.

Un'ultima annotazione, solo apparentemente marginale. Durante una recente trasmissione televisiva, l'eminente storico Salvatore Lupo, conosciuto in tutto il mondo per i suoi studi innovativi sulla criminalità organizzata, è stato indicato quale espressione di ambienti di “borghesia mafiosa”. Se non fosse una drammatica forma di degrado del dibattito pubblico, come opportunamente denunciato dalla Società italiana per lo studio della storia contemporanea, sarebbe solo ridicolo. Eppure questo è il livello, anche quando si accostano gli anarchici a fantasiosi connubi con simili organizzazioni criminali. La cosa qui è egualmente infamante: le mafie hanno storicamente sostenuto le classi proprietarie, trovando spesso accomodamenti con il potere ufficiale; gli anarchici si sono mossi nel tempo in direzione del tutto opposta, e con le mafie non hanno mai cercato abbozzamenti o accordi. Non tutti possono dire lo stesso.

Poi, la riduzione del complesso dell'opposizione che non è ricompresa nella sfera istituzionale, così come del dissenso e della critica radicale della società, a un fatto di criminalità comune o peggio organizzata, è un sintomo di una crisi civile profonda, che difficilmente troverà soluzione in una classe dirigente che sul disprezzo verso le classi popolari, i loro bisogni, le loro istanze, ha troppo spesso cercato di puntellare la propria incerta coesione.

Alessandra Algostino, *Cospito: «restare umani»*

(2 febbraio 2023)

La dignità della persona, intesa come suo «pieno sviluppo» (art. 3, comma 2, Costituzione) e come pari dignità sociale (art. 3, comma 1), è un principio imprescindibile e inviolabile: sempre e ovunque. La Costituzione pone al centro la persona, la sua dignità, i suoi diritti, la sua emancipazione, da garantire su un terreno di concretezza e di effettività, in una prospettiva di uguaglianza sostanziale e solidarietà; lo Stato e le istituzioni sono strumentali rispetto al progetto di emancipazione personale e sociale. Elemento primo della dignità è il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, quello che Bobbio definiva un diritto non bilanciabile, l'unico assoluto, ribadito con forza in tutti i trattati internazionali in tema di diritti umani, a partire dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo (art. 3).

Garantire la dignità significa rispettare l'autodeterminazione: lo Stato non può ricattare, essere punitivo o vendicativo, per il rispetto del principio personalista ma anche in coerenza con la qualificazione della forma di Stato come democratica. Si punisce il fatto, non si affligge o stigmatizza la persona. La Costituzione non lascia adito a dubbi: «È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà» (art. 13, comma 4). All'art 41 *bis* sono collegate afflizioni, come, per limitarsi ad un esempio, quella attinente il divieto di cuocere cibi (dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2018), che sono sproporzionate, irragionevoli, integrano trattamenti disumani o degradanti. In una democrazia non c'è alcuno spazio per «torture di Stato». L'art. 41 *bis* ci racconta dei rischi della normalizzazione e della dilatazione dell'emergenza: una norma temporanea nata per fattispecie specifiche, che si stabilizza nel tempo, si estende ad altri soggetti e contempla nuove restrizioni. La sua applicazione ad Alfredo Cospito, in quanto appartenente all'area anarchica, richiama quindi, ferma restando la punizione di specifici reati, l'utilizzo del diritto penale come strumento di criminalizzazione e repressione del dissenso, di militarizzazione della democrazia, nell'orizzonte di una neutralizzazione del conflitto e di una deriva autoritaria che cresce parallelamente a un modello egemonico vieppiù oppressivo e diseguale.

Torniamo alla Costituzione: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato» (art. 27, comma 3). Di nuovo: la dignità, sempre, e la sua declinazione in chiave emancipante e sociale. Sia chiaro: si ragiona di «pari dignità sociale» e di «rieducazione» (termine invero non felice) non come conformazione omologante alla società ma come riconoscimento a partecipare alla vita della società. *Ça va sans dire* che, in una democrazia pluralista, conflittuale, emancipante, la partecipazione è nel segno del proprio «pieno sviluppo», una partecipazione, dunque, certamente anche – se non soprattutto – dissenziente, che non prescinde dalla libertà di manifestazione del pensiero. Il discorso riguarda il 41 *bis*, ma anche l'ergastolo ostativo, incompatibile con la partecipazione, la dignità e l'emancipazione (profili di illegittimità sono

stati rilevati in entrambi i casi dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo).

Alfredo Cospito, mettendo a rischio la sua vita ci ricorda come non esistono – non devono esistere – «vite di scarto» (Bauman). È un grido tragico, quanto mai attuale, in un mondo dove domina l'espulsione e la colpevolizzazione di coloro che vivono ai margini: poveri, migranti, "fragili"; dove la risposta alla disegualianza sono la necropolitica e l'aparofobia. Walter Benjamin scriveva: «La legislazione è creazione di potere e, in quanto tale, un atto di manifestazione diretta della violenza». Questa è una parte del discorso, perché il diritto è anche altro, è la tutela della dignità di tutti e sempre, in chiave emancipante.

Non lasciamo che attraverso il 41 *bis* e l'ergastolo ostativo si esprima una "violenza di Stato" ed esigiamo la democrazia disegnata nella Costituzione: a partire dal rispetto – imprescindibile e inviolabile – della dignità della persona, di tutte le persone e sempre. Salvare la vita di Alfredo Cospito è necessario, è «restiamo umani» (Vittorio Arrigoni), è democrazia.

L'articolo è stato pubblicato anche su *il manifesto* del 1 febbraio

Livio Pepino, *Se cento giorni vi sembrano pochi*

(28 gennaio 2023)

Alfredo Cospito ha superato i cento giorni di sciopero della fame contro la propria sottoposizione al regime di cui all'art. 41 *bis* ordinamento penitenziario e, più in generale, contro tale regime e contro l'ergastolo ostativo. Le conseguenze di un digiuno così prolungato variano, com'è ovvio, da persona a persona e, fortunatamente (nonché quasi incredibilmente), non sono state per lui, fino ad oggi, irreparabili. Non per questo le sue condizioni sono tranquillizzanti. Al contrario, Cospito ha ormai perso 42 kg, è fortemente debilitato e in difficoltà a reggersi in piedi (tanto che, nei giorni scorsi, è caduto sotto la doccia, provocandosi fratture al naso), deve – secondo i medici – astenersi dal camminare (attività comportante uno sforzo troppo intenso) e si muove su una sedia a rotelle. Soprattutto, non è dato sapere fino a quando il suo fisico reggerà. Di ciò v'è finalmente una consapevolezza diffusa in settori culturali e politici eterogenei (è significativa, per esempio, l'approvazione *unanime* da parte del Consiglio comunale di Torino di una mozione che chiede la revoca, nei suoi confronti, del 41 *bis*) ma le istituzioni responsabili continuano ad essere del tutto assenti. Per questo è necessario riprendere le fila di un discorso, pur ripetutamente affrontato su queste pagine (si vedano, in particolare: [Morire di 41 bis](#) e [Alfredo Cospito non deve morire](#))

Primo. La scelta di Cospito ha un'evidente valenza politica generale e, in questa prospettiva, ha raggiunto un primo risultato: le questioni del regime penitenziario ex art. 41 *bis* e dell'ergastolo ostativo sono tornate all'attenzione della politica, dopo essere state relegate ai margini del dibattito nonostante la loro centralità (dimostrata, tra l'altro, dai *numeri*, posto che, secondo le ultime rilevazioni, i detenuti sottoposti al 41 *bis* sono ben 749 e i condannati all'ergastolo ostativo addirittura 1280). Certo le strumentalizzazioni e le confusioni continuano. Ma alcune cose sono emerse con chiarezza. La legittimità del regime di cui all'art. 41 *bis*, con sospensione del trattamento penitenziario e applicazione di regole e divieti particolarmente penetranti, è strettamente legata al fatto che si tratti di una misura eccezionale e temporanea e che le prescrizioni e limitazioni imposte siano strettamente funzionali a impedire i contatti del detenuto con l'organizzazione criminale di appartenenza. Oggi, peraltro, non è così: il numero dei detenuti in 41 *bis* (molti dei quali di modesta caratura criminale), la durata (spesso senza fine) della sottoposizione a tale regime e la mancanza di correlazione tra alcune delle limitazioni imposte e l'obiettivo di impedire rapporti con l'esterno dimostrano che in sede di applicazione della misura si è creato un circuito detentivo *ad hoc*, un "carcere duro" (secondo un'espressione entrata nel linguaggio comune) caratterizzato da un *surplus* di afflittività per ragioni di *vendetta sociale* o per indurre chi vi è sottoposto a collaborare con gli inquirenti. Considerazioni analoghe valgono per l'ergastolo ostativo, segnato dall'assoluta impossibilità, per il condannato, di accedere a qualsivoglia beneficio per l'intera durata della pena (cioè fino alla morte): anche in questo caso l'automatismo della previsione e l'esclusione di ogni possibilità di valutazione della diversità

delle situazioni da parte del giudice mostrano la costruzione di un circuito detentivo *ad hoc* sganciato dal sistema costituzionale il cui articolo 27 prevede che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Il gesto di Cospito ha posizionato il tema in questi termini e, da oggi in poi, la politica e le istituzioni non possono non tenerne conto.

Secondo. La questione generale non può, peraltro, mettere in secondo piano la vicenda specifica, al di là delle stesse richieste di Cospito. C'è un uomo che sta morendo in carcere. Quell'uomo, indipendentemente dai reati per i quali è stato condannato, è affidato non solo alla custodia ma anche alla *cura* dello Stato. Per questo le istituzioni non possono disinteressarsene, come se la questione non le riguardasse. Mettere mano a una revisione del sistema risultante dal regime ex art. 41 *bis* e dall'ergastolo ostativo richiede tempi non brevi, e Cospito non può aspettare. Ogni giorno che passa aumenta, per lui, il rischio di morte. Occorre disinnescare quel pericolo con provvedimenti adeguati: per salvare una vita e perché lo richiede la coerenza con la Costituzione (che pone al centro del progetto di convivenza la persona umana e la sua dignità).

A fronte di entrambe le questioni indicate lo Stato non è un'entità astratta e inafferrabile ma si materializza in una figura precisa, con un nome e un cognome: il ministro della giustizia Carlo Nordio. È il guardasigilli, infatti, il primo titolare delle scelte politiche in tema di giustizia e l'autorità a cui compete applicare (e revocare) il regime di cui all'articolo 41 *bis*. Ma il ministro, solitamente salottiero e loquace, tace. Non solo, i segnali provenienti dal ministero di via Arenula sono di segno contrario e rivelano una fuga dalla doverosa assunzione di responsabilità. Da un lato, anche tramite le parole del sottosegretario Sisto, si avalla la tesi che l'eventuale revoca del regime del 41 *bis* compete alla magistratura e che, dunque, il ministro "ha le mani legate"; dall'altro, tramite formali diffide degli uffici dell'amministrazione penitenziaria, si tenta di impedire al medico che sta monitorando le condizioni di salute di Cospito di rilasciare informazioni sul punto a una testata giornalistica. Si tratta in entrambi i casi di posizioni prive di fondamento ed estremamente pericolose. È vero, infatti, che il potere ministeriale di revoca del regime del 41 *bis* non è più espressamente previsto dopo le modifiche introdotte con la legge n. 94 del 2009, ma ciò non lo ha in alcun modo intaccato, essendo «evidente che, ove muti il quadro a carico del destinatario (ad esempio per una scelta di collaborazione con la giustizia o perché muti il suo status processuale), debba intervenire revoca, senza attendere la scadenza naturale del decreto ministeriale, rientrando la facoltà di revoca nella disciplina generale degli atti amministrativi» (così, per tutti, F. Della Casa e G. Giostra, *Ordinamento penitenziario commentato*, 2015). Del resto, se così non fosse, si perverrebbe all'assurdo che il detenuto in regime di art. 41 *bis* il quale recida i collegamenti con l'organizzazione di appartenenza (per esempio collaborando con gli inquirenti e facendone arrestare tutti i componenti) dovrebbe continuare a restare, magari per anni, in tale situazione. C'è certamente un potere concorrente di revoca in capo alla magistratura in sede di controllo sulla legittimità del decreto applicativo ma si tratta di una possibilità che interviene in seconda battuta (e che, nel caso specifico, sarebbe comunque tardiva, essendo l'udienza di riesame della Cassazione, pur

anticipata, fissata il 7 marzo, e dunque fra un mese e mezzo...). Per altro verso, il tentativo di silenziare l'informazione, tenendo nascosto all'opinione pubblica l'evolversi della situazione, è tipico degli Stati autoritari, oltre che gravemente discriminatorio nei confronti di una testata ritenuta vicina alle posizioni politiche di Cospito. La conseguenza è evidente: l'apertura di un ampio confronto politico sulla realtà e le prospettive del 41 *bis* e dell'ergastolo ostativo e la decisione sulla revoca del regime cui è sottoposto Alfredo Cospito (anche solo interlocutoria in attesa degli sviluppi giudiziari) sono nelle mani del ministro. A cui compete dimostrare se il suo (proclamato) garantismo è reale o *double face*, cioè diversamente coniugato per i *galantuomini* e per i *briganti*.

(7 gennaio 2023)

Appello al Ministro della giustizia e all'Amministrazione penitenziaria

Alfredo Cospito è a un passo dalla morte nel carcere di Bancali a Sassari all'esito di uno sciopero della fame che dura, ormai, da 80 giorni. Detenuto in forza di una condanna a 20 anni di reclusione per avere promosso e diretto la FAI-Federazione Anarchica Informale (considerata associazione con finalità di terrorismo) e per alcuni attentati uno dei quali qualificato come strage pur in assenza di morti o feriti, Cospito è in carcere da oltre 10 anni, avendo in precedenza scontato, senza soluzione di continuità, una condanna per il ferimento dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi. Dal 2016 è stato inserito nel circuito penitenziario di Alta Sicurezza 2, mantenendo, peraltro, condizioni di socialità all'interno dell'istituto e rapporti con l'esterno. Ciò sino al 4 maggio 2022, quando è stato sottoposto al regime previsto dall'art. 41 *bis* ordinamento penitenziario, con esclusione di ogni possibilità di corrispondenza, diminuzione dell'aria a due ore trascorse in un cubicolo di cemento di pochi metri quadri e riduzione della socialità a una sola ora al giorno in una saletta assieme a tre detenuti. Per protestare contro l'applicazione di tale regime e contro l'ergastolo ostativo, il 20 ottobre scorso Cospito ha iniziato uno sciopero della fame che si protrae tuttora con perdita di 35 chilogrammi di peso e preoccupante calo di potassio, necessario per il corretto funzionamento dei muscoli involontari tra cui il cuore. La situazione si fa ogni giorno più grave, e Cospito non intende sospendere lo sciopero, come ha dichiarato nell'ultima udienza davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma: «Sono condannato in un limbo senza fine, in attesa della fine dei miei giorni. Non ci sto e non mi arrendo. Continuerò il mio sciopero della fame per l'abolizione del 41 *bis* e dell'ergastolo ostativo fino all'ultimo mio respiro».

Lo sciopero della fame di detenuti potenzialmente fino alla morte è una scelta esistenziale drammatica che interpella le coscienze e le intelligenze di tutti. È un lento suicidio (che si aggiunge, nel caso di Cospito, agli 83 suicidi "istantanei" intervenuti nelle nostre prigioni nel 2022), un'agonia che si sviluppa giorno dopo giorno sotto i nostri occhi, un'autodistruzione consapevole e meditata, una pietra tombale sulla speranza. A fronte di ciò, la gravità dei fatti commessi non scompare né si attenua ma deve passare in secondo piano. Né vale sottolineare che tutto avviene per "scelta" del detenuto. Configurare come sfida o ricatto l'atteggiamento di chi fa del corpo l'estremo strumento di protesta e di affermazione della propria identità significa tradire la nostra Costituzione che pone in cima ai valori, alla cui tutela è preposto lo Stato, la vita umana e la dignità della persona: per la sua stessa legittimazione e credibilità, non per concessione a chi lo avversa. Sta qui – come i fatti di questi giorni mostrano nel mondo – la differenza tra gli Stati democratici e i regimi autoritari.

La protesta estrema di Cospito segnala molte anomalie, specifiche e generali: la frequente sproporzione tra i fatti commessi e le pene inflitte (sottolineata, nel caso, dalla stessa Corte

di assise d'appello di Torino che ha, per questo, rimesso gli atti alla Corte costituzionale); il senso del regime del 41 *bis*, trasformatosi nei fatti da strumento limitato ed eccezionale per impedire i contatti di detenuti di particolare pericolosità con l'organizzazione mafiosa di appartenenza in aggravamento generalizzato delle condizioni di detenzione; la legittimità dell'ergastolo ostativo, su cui il dibattito resta aperto anche dopo l'intervento legislativo dei giorni scorsi e molto altro ancora. Non solo: la stessa vicenda di Cospito è ancora per alcuni aspetti *sub iudice* ché la Corte costituzionale deve pronunciarsi sulla possibilità che, nella determinazione della pena, gli effetti della recidiva siano elisi dalla concessione dell'attenuante della lievità del fatto e la Cassazione deve decidere sul ricorso contro il decreto applicativo del 41 *bis*. Su tutto questo ci si dovrà confrontare, anche con posizioni diverse tra di noi. Ma oggi l'urgenza è altra. Cospito rischia seriamente di morire: può essere questione di settimane o, addirittura, di giorni. E l'urgenza è quella di salvare una vita e di non rendersi corresponsabili, anche con il silenzio, di una morte evitabile. Il tempo sta per scadere.

Per questo facciamo appello all'Amministrazione penitenziaria, al Ministro della Giustizia e al Governo perché escano dall'indifferenza in cui si sono attestati in questi mesi nei confronti della protesta di Cospito e facciano un gesto di umanità e di coraggio. Le possibilità di soluzione non mancano, a cominciare dalla revoca nei suoi confronti, per fatti sopravvenuti e in via interlocutoria, del regime del 41 *bis*, applicando ogni altra necessaria cautela. È un passo necessario per salvare una vita e per avviare un cambiamento della drammatica situazione che attraversano il carcere e chi è in esso rinchiuso.

7 gennaio 2023

Primi firmatari:

Alessandra Algotino, *docente di diritto costituzionale, Università di Torino*

Silvia Belforte, *già docente di architettura, Politecnico di Torino*

Ezio Bertok, *presidente Controsservatorio Valsusa*

don Andrea Bigalli, *parroco in Firenze, referente di Libera per la Toscana*

Maria Luisa Boccia, *presidente del CRS (Centro per la Riforma dello Stato)*

Massimo Cacciari, *filosofo*

Gian Domenico Caiazza, *avvocato, presidente Unione Camere Penali Italiane*

don Luigi Ciotti, *presidente del Gruppo Abele e di Libera*

Gherardo Colombo, *già magistrato, presidente della Garzanti Libri*

Amedeo Cottino, *professore di sociologia del diritto nelle Università di Torino e Umeå (Svezia)*

Gastone Cottino, *accademico ed ex partigiano, già preside Facoltà di Giurisprudenza, Università di Torino*

Beniamino Deidda, *magistrato, già Procuratore generale di Firenze*

Donatella Di Cesare, *docente di filosofia teoretica, Università di Roma La Sapienza*

Daniela Dioguardi, *UDI (Unione Donne Italiane), Palermo*

Volere la luna - Talpa n 31

Autori vari, Alfredo Cospito non deve morire

pag. 22

Angela Dogliotti, *vice presidente Centro Studi Sereno Regis*
Elvio Fassone, *già magistrato e parlamentare*
Luigi Ferrajoli, *filosofo del diritto*
Giovanni Maria Flick, *già presidente della Corte costituzionale e ministro della giustizia*
Chiara Gabrielli, *docente di procedura penale, Università di Urbino*
Domenico Gallo, *magistrato, già presidente di sezione della Corte di cassazione*
Elisabetta Grande, *docente di Sistemi giuridici comparati nell'Università del Piemonte orientale*
Leopoldo Grosso, *presidente onorario del Gruppo Abele*
Franco Ippolito, *presidente Fondazione Basso*
Roberto Lamacchia, *avvocato, presidente Associazione italiana Giuristi democratici*
Gian Giacomo Migone, *docente di Storia dell'America del Nord nell'Università di Torino, già senatore*
Tomaso Montanari, *docente di storia dell'arte, rettore dell'Università per stranieri di Siena*
Andrea Morniroli, *cooperatore sociale, Napoli*
Moni Ovadia, *attore, musicista e scrittore*
Giovanni Palombarini, *magistrato, già procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione*
Michele Passione, *avvocato in Firenze*
Valentina Pazé, *docente di filosofia politica, Università di Torino*
Livio Pepino, *presidente di Volere la Luna e direttore editoriale delle Edizioni Gruppo Abele*
Alessandro Portelli, *storico e docente di letteratura angloamericana all'Università di Roma La Sapienza*
Nello Rossi, *magistrato, già avvocato generale presso la Corte di cassazione*
Armando Sorrentino, *avvocato, Associazione italiana giuristi democratici, Palermo*
Gianni Tognoni, *segretario generale del Tribunale permanente dei popoli*
Ugo Zamburru, *psichiatra, fondatore del Caffè Basaglia di Torino*
padre Alex Zanotelli, *missionario comboniano*

Nei dieci giorni successivi sono state raccolte oltre 5000 nuove adesioni: [vedi l'elenco](#)

Livio Pepino, *Morire di 41 bis?*

(25 novembre 2022)

Da tempo sulla questione del 41 *bis* (e su quella dell'ergastolo ostativo) si combatte, nel Paese, un'aspra *guerra di religione* di carattere essenzialmente ideologico (al punto che taluno si è spinto a presentare un esposto alla Dia contro i responsabili del sito Ristretti Orizzonti per avere ospitato «pubblicazioni, anche scritte dagli stessi detenuti, di sistematico attacco all'ergastolo ostativo e al 41 bis»: <https://ristretti.org/boss-editorialisti-anti-41bis-sul-bimestrale-dei-carcerati>). A riportare la questione sul terreno, drammaticamente concreto, delle condizioni di vita di chi si trova in tale regime detentivo interviene, ora, lo sciopero della fame per protesta, di un anarchico, Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Bancali (Sassari) per una condanna a 20 anni di reclusione inflittagli dalla Corte di assise d'appello di Torino per promozione e direzione di un'associazione con finalità di terrorismo (la FAI-Federazione Anarchica Informale) protrattasi dal 2005 all'aprile 2019 e per una pluralità di attentati commessi tra l'ottobre 2005 e il marzo 2007, uno dei quali (contro la Scuola Allievi carabinieri di Fossano avvenuto la notte sul 3 giugno 2006) qualificato come strage ex art. 422 codice penale (decisione, quest'ultima, ancora *sub iudice* essendo pendente giudizio di appello, fissato il 5 dicembre, per una nuova determinazione della pena per l'attentato, riqualificato dalla Corte di cassazione come strage contro la sicurezza dello Stato ex art. 285 codice penale). Cospito è in carcere da oltre 10 anni, essendo stato in precedenza detenuto, senza soluzione di continuità, per la *gambizzazione* dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi (commessa in Genova il 7 maggio 2012) per cui ha riportato condanna a 10 anni e 8 mesi di reclusione inflittagli dal giudice delle indagini preliminari di Genova. Negli ultimi sei anni di carcerazione è stato detenuto in circuiti penitenziari di Alta Sicurezza 2, a seguito dell'intervenuta contestazione del reato associativo di cui all'art. 270 *bis* codice penale. Anche in quegli anni, peraltro, Cospito ha condiviso la carcerazione con detenuti della medesima area e/o comunque politici, ha goduto delle ore d'aria regolamentari, di palestra, biblioteca, socialità e, per lo più, non è stato sottoposto a censura della corrispondenza, tanto che – come si legge in un documento diffuso dai suoi difensori – «ha costantemente intrattenuto relazioni epistolari con decine o centinaia di anarchici e anarchiche, con siti e riviste della medesima matrice politica, partecipando anche alla esperienza editoriale che ha condotto alla pubblicazione di due libri sulla storia del movimento anarchico». In tali interventi egli ha ripetutamente rivendicato la propria appartenenza al «movimento anarco insurrezionalista», espresso approvazione per attentati e «azioni terroristiche contro persone» e invitato i compagni a «continuare la lotta contro il dominio, particolarmente con mezzi violenti, ritenuti essere i più efficaci» (così decreto 4 maggio 2022 Ministro della giustizia), venendo, per questo, sottoposto a tre procedimenti per il delitto di istigazione a delinquere ai sensi dell'art. 414 codice penale. Tale condizione carceraria è cambiata il 4 maggio scorso quando, con decreto del Ministro della giustizia, Cospito è stato sottoposto al regime previsto dall'art. 41 *bis*

ordinamento penitenziario, con esclusione di ogni possibilità di corrispondenza, diminuzione a due delle ore d'aria «trascorse in un cubicolo di cemento di pochi metri quadri, il cui perimetro è circondato da alti muri che impediscono alcuna visuale o semplicemente di estendere lo sguardo all'orizzonte, mentre la visuale del cielo è oscurata da una rete metallica» e riduzione della socialità «a una sola ora al giorno in una saletta assieme a tre detenuti, sottoposti al regime da numerosissimi anni, che in realtà si riducono ad uno in considerazione del fatto che un detenuto è sottoposto ad isolamento diurno per due anni e un secondo ormai tende a non uscire più dalla cella» (documento dei difensori, citato).

Si è arrivati così allo scorso 20 ottobre, quando Cospito, per protesta contro il regime penitenziario a cui è sottoposto e contro l'ergastolo ostativo (al quale, nel giudizio di rinvio sarà automaticamente condannato, stante il tenore dell'art. 285 codice penale, nel caso, più che probabile, di mancata concessione delle attenuanti generiche, pur in astratto applicabili per riportare il reato, privo di qualsivoglia effetto lesivo, alle sue effettive dimensioni fattuali), ha iniziato uno sciopero della fame, che lo ha portato in un mese alla perdita di oltre 20 kg, dichiarando l'intenzione di proseguirlo sino alla morte. A seguito di ciò altri anarchici detenuti hanno adottato analoghe iniziative, si sono moltiplicate le mobilitazioni sul territorio e si è rotta la cappa del silenzio che ha circondato analoghe iniziative del passato, con emersione di interventi critici nei confronti del "carcere duro" di alcuni intellettuali – tra cui Luigi Manconi (<https://ristretti.org/lanarchico-delle-bombe-che-ora-rischia-di-morire-in-cella-come-un-boss-ma-non-ha-ucciso-nessuno>), Massimo Cacciari (<https://ristretti.org/il-carcere-e-lossessione-per-gli-anarchici-cosi-il-paese-cerca-di-nascondere-il-suo-caos>) e Patrizio Gonnella (<https://ristretti.org/uno-stato-forte-ascolta-e-concede-con-ragionevolezza>) – e di media le mille miglia lontani dalle posizioni degli anarchici e presentazione, anche, di una interpellanza parlamentare.

Fin qui i fatti, che impongono alcune considerazioni.

Lo sciopero della fame di detenuti per protesta potenzialmente fino alla morte (praticato assai più di quanto si dica: basti pensare a quel che accade, oggi, in Turchia e in Egitto) è una scelta esistenziale drammatica, che mostra un carcere *senza speranza* nel quale, come accade nel nostro Paese, si moltiplicano i suicidi (giunti, quest'anno, al numero senza precedenti di 80). Ed è una scelta che – qualunque siano i reati commessi da parte di chi lo pone in essere, anche i più odiosi – interpella coscienze e intelligenze e impone analisi che rifuggano da slogan cinici e superficiali (come quelli sull'intangibilità del potere punitivo dello Stato e sulla necessità di respingere asseriti *ricatti*). Analisi a partire, inevitabilmente, da situazioni particolari ma che investono profili generali: nel caso specifico, la sproporzione del trattamento sanzionatorio riservato agli antagonisti (<https://volerelaluna.it/talpe/2019/08/13/repressione-giudiziaria-e-movimenti/>) e, tra essi, agli anarchici (<https://volerelaluna.it/societa/2022/10/13/gli-anarchici-e-lordine-costituito/>), l'accettabilità etica e la legittimità costituzionale dell'ergastolo ostativo (su cui è in atto un braccio di ferro tra Corte costituzionale e Parlamento (vedi [Ergastolo ostativo](#),

[mafie e luoghi comuni](#)) e il senso del regime del 41 *bis*, su cui è opportuno, sia pur brevemente, soffermarsi.

C'è un punto fermo. Il regime detentivo di cui all'art. 41 *bis*, comma 2, ordinamento penitenziario è, per usare le parole della legge, «la sospensione, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4 *bis* (vale a dire, sostanzialmente, dei delitti connessi alla criminalità organizzata) in relazione ai quali vi siano elementi tali dal far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza». Non, dunque, un trattamento carcerario particolare per detenuti di diversa pericolosità, ma una *sospensione del trattamento*. Se le parole hanno un senso, l'istituto deve avere carattere eccezionale e limitato nel tempo ed essere applicato con estrema prudenza e oculatezza. Del resto, la norma, introdotta nel giugno 1992, all'indomani dell'omicidio di Giovanni Falcone, aveva originariamente un'efficacia temporale limitata a tre anni e una sfera di applicazione riservata alla sola criminalità mafiosa; è stato solo con la legge n. 279 del 2002 (e successive modifiche) che la misura ha assunto la configurazione attuale, le ha dato carattere di stabilità e ne ha esteso la portata agli imputati e condannati per terrorismo ed eversione. Non solo ma la Corte costituzionale ha ripetutamente chiarito che la norma è conforme a Costituzione solo se interpretata come dalla stessa Corte chiarito, e cioè «se non contiene misure diverse da quelle riconducibili con rapporto di congruità alle finalità di ordine e sicurezza proprie del provvedimento ministeriale» e se «le misure disposte non violano il divieto di trattamenti contrari al senso d'umanità né vanificano la finalità rieducativa della pena». Ma oggi la realtà è ben diversa.

I detenuti inseriti nel circuito del 41 *bis* sono, secondo l'ultima rilevazione nota ([XVIII Rapporto Antigone](#)), ben 749 e un numero così elevato (insieme alla durata molto prolungata della misura) evidenzia che tale regime penitenziario si è trasformato in uno strumento ordinario di “guerra alla mafia” (e non solo), assumendo non a caso, nel linguaggio comune, la denominazione di “carcere duro”. Inoltre le limitazioni imposte a chi vi è sottoposto, lungi dal rispondere all'esclusiva esigenza di impedire contatti con gli appartenenti all'organizzazione criminale di riferimento, assumono un significato repressivo-punitivo ulteriore rispetto alla privazione della libertà ed evocano «l'idea di un sistema intransigente che mira a “far crollare” (anche sul piano psicofisico) chi vi viene sottoposto, puntando, sempre in forma latente, alla “redenzione”, cioè alla collaborazione con la giustizia, principale “criterio di accertamento della rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata”: sentenza Corte costituzionale n. 273/2001» (XVIII Rapporto Antigone, *cit.*). Difficile non concordare con tale valutazione se si guarda alle condizioni di chi è sottoposto al 41 *bis*: detenzione in cella singola, due ore giornaliere di socialità in gruppi composti da massimo quattro persone, possibilità di un colloquio al mese con i soli familiari e dietro vetro divisorio della durata di un'ora con la video e audiosorveglianza di un agente di polizia penitenziaria, partecipazione alle udienze esclusivamente “da remoto”, limitazione degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno, censura della corrispondenza e molto altro.

Ancor più difforme dal modello “costituzionale” del 41 *bis* è la specifica situazione di Cospito, primo e unico anarchico ad esservi sottoposto in forza di una misura esplicitamente motivata con la sua attività di propaganda e proselitismo assai più che con la dimostrata esistenza di contatti con appartenenti a una medesima organizzazione (sulla cui esistenza la stessa sentenza 6 luglio 2022 della Corte di cassazione mostra non pochi dubbi allorché afferma che «non v'è chi non veda come la stessa esistenza di una struttura organizzata si ponga in ideale conflitto con lo spirito anarchico [...], spirito certamente refrattario a vincoli e gerarchie»: p. 41 dattiloscritto) e già sottoposto per almeno sei anni – come si è detto – a un regime detentivo differenziato ma senza il *surplus* di restrizioni che caratterizzano il 41 *bis* e inserito in questo circuito in mancanza di qualsivoglia fatto nuovo.

Questo il quadro evidenziato da uno sciopero della fame che rischia di trasformarsi in tragedia: un quadro su cui è necessario intervenire in modo puntuale, sia sul piano legislativo (e, dunque, con effetti generali) che su quello amministrativo con riferimento al caso specifico. È, a dir poco, improbabile che ciò accada, ma non è una buona ragione per accettarlo acriticamente.

(12 maggio 2022)

È stato diffuso nei giorni scorsi il XVIII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione nel 2021 e nei primi mesi del 2022 (<https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione>) che evidenzia cambiamenti significativi nella popolazione carceraria. Alcuni dati per tutti.

Il totale dei detenuti presenti negli istituti, drasticamente sceso durante il primo anno della pandemia, è tornato a crescere. Si è passati dalle 53.364 presenze della fine del 2020 alle 54.134 della fine del 2021. A fine marzo 2022 i detenuti nelle nostre carceri erano 54.609. Il tasso di affollamento ufficiale medio era del 107,4% (e quello reale ben maggiore perché, a causa di piccoli o grandi lavori di manutenzione, la capienza reale degli istituti è stata spesso inferiore a quella dichiarata). Significativo il fatto che all'aumento dei detenuti è corrisposto un netto calo degli ingressi, che sono passati dai 92.800 del 2008 addirittura ai 35.280 del 2020, per poi risalire e fermarsi a 36.539 nel 2021. Il calo degli ingressi è certamente frutto delle misure adottate dal 2012 in poi per il contrasto del cosiddetto fenomeno delle "porte girevoli" (cioè l'ingresso in carcere di persone per periodi brevi o brevissimi), ma ad esso corrispondono condanne a pene sempre più lunghe: tra i presenti al 31 dicembre 2021, il 50% aveva subito una condanna definitiva uguale o superiore a 5 anni (a fronte di una percentuale del 40% di 10 anni prima) e il 29% a 10 o più anni (a fronte del 21% nel 2011). Ben 1.810 erano gli ergastolani: nel 2012 erano 1.581, nel 2002 990, nel 1992 408; sono, dunque cresciuti di 1.402 unità in 30 anni.

749 erano i detenuti sottoposti al regime di 41-*bis* a fronte dei 680 nel 2010. Ed erano ben 9.212 in alta sicurezza, suddivisi fra appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso per i quali è venuta meno l'applicazione del 41-*bis*, detenuti per reati di terrorismo anche internazionale ed esponenti legati alla criminalità mafiosa e alle organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti.

I detenuti con meno di 40 anni di età, che sono stati a lungo maggioranza tra la popolazione detenuta, dal 2015 sono minoranza. La loro percentuale al 31 dicembre 2021 si fermava al 45%. Gli over 40 erano dunque il 55%, gli over 60 il 9,5% (mentre 10 anni prima non arrivavano nemmeno al 5%).

Dei detenuti in carcere alla fine del 2021, il 3% stava scontando una pena inflitta fino ad un anno, il 19% fino a 3 anni, il 18% da 10 a 20 anni, il 7% oltre 20 anni, il 5% l'ergastolo. Quanto alla pena residua, il 18% aveva un residuo pena fino ad un anno, il 52% fino a 3 anni, il 6% da 10 a 20 anni, l'1% oltre 20 anni (cui si aggiunge il 5% che scontava l'ergastolo). Un numero enorme di detenuti dunque, per la precisione 19.478, deve scontare una pena residua pari o inferiore a 3 anni. Una gran parte di loro potrebbe usufruire di misure alternative. Al 31 dicembre 2021, dei detenuti presenti nelle carceri italiane, solo il 38% era alla prima

carcerazione; il restante 62% in carcere c'era già stato almeno un'altra volta e il 18% c'era già stato in precedenza 5 o più volte. La percentuale di chi ci è stato più volte cala per gli stranieri, ma sale per gli italiani, per i quali si immaginerebbe invece che i percorsi di reinserimento sociale siano più facili.

Ma l'adozione delle misure alternative alla detenzione è molto inferiore alle possibilità. Al 15 marzo 2022 erano in misura alternativa 32.460 persone. Di queste, 20.347 (il 62,7%) si trovavano in affidamento in prova al servizio sociale, 11.241 (il 34,6%) in detenzione domiciliare, 872 (il 2,7%) in semilibertà. Il 9,3% delle persone in misura alternativa (ovvero 3.017) era composto da donne. La misura della messa alla prova riguardava inoltre 24.402 persone. Molto limitata era l'area delle sanzioni sostitutive (semidetenzione e libertà controllata), che riguardava solo 129 persone. Sono 8.860 le persone sottoposte a lavori di pubblica utilità, quasi esclusivamente (93,1%) per violazioni del codice della strada.

Tutto questo avviene in una situazione di costante calo dei reati. I dati mostrano una netta diminuzione rispetto al 2019: 1,8 milioni di reati contro 2,1 milioni (con un meno 12,6%). Nel 2021 gli omicidi sono stati 289, 4 in più rispetto al 2020 ma 25 in meno rispetto al 2019. Nel 1990 erano 3.012, 10 volte in più rispetto a oggi. Da notare che la metà (144) sono stati commessi in ambito affettivo. Il 40% circa delle persone uccise (116) sono state donne (erano il 35% nel 2019), di cui la quasi totalità (100) uccise in ambito familiare/affettivo. In 68 casi a commettere il reato è stato un partner o ex partner.

Il Rapporto completo è consultabile all'indirizzo:

<https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione>.

(17 maggio 2021)

La questione delle mafie e della relativa strategia di contrasto è una sorta di fiume carsico che emerge in piena luce in occasione di alcuni episodi drammatici o di qualche operazione di polizia dal nome fantasioso per poi inabissarsi per mesi o adagiarsi sulla stanca ripetizione di luoghi comuni. Tra questi ultimi c'è l'indiscussa priorità, nell'azione antimafia, del profilo repressivo, qualunque esso sia e comunque si manifesti, sul versante legislativo come su quello giudiziario. Posizione a ben guardare asfittica e di corto respiro che l'insufficienza della repressione di polizia e giudiziaria e l'interazione delle sue modalità con l'andamento del fenomeno stanno scritte, non da oggi, nella nostra storia nazionale. In altri termini, non solo l'intervento repressivo, pur fondamentale come per qualunque organizzazione criminale, non è sufficiente ma le conseguenze di medio e lungo periodo del suo concreto atteggiarsi possono essere assai diverse (a volte, anche discostandosi dagli obiettivi perseguiti) a seconda delle sue modalità.

La considerazione sorge spontanea alla luce delle polemiche che hanno accompagnato e accompagnano la recente decisione della Corte costituzionale che ha *scalfito* l'istituto dell'ergastolo ostativo per i mafiosi. Per comprendere di cosa si tratta è bene inquadrare la questione. Il principio costituzionale secondo cui «le pene [...] devono tendere alla rieducazione del condannato» (art. 27, comma 3) fa sì che, nel nostro sistema, il “fine pena mai” in cui si concretizza l'ergastolo subisca dei temperamenti e delle eccezioni. Anche i condannati all'ergastolo infatti, in caso di «comportamento tale da far ritenere sicuro il [loro] ravvedimento», possono beneficiare, dopo un congruo periodo di pena, del lavoro all'esterno e della semilibertà e possono poi, dopo 26 anni di pena, ottenere la liberazione condizionale (cioè l'uscita dal carcere con sottoposizione a libertà vigilata). Questa possibilità non riguarda, peraltro, tutti gli ergastolani. Ne sono esclusi, in forza di una modifica normativa intervenuta all'indomani della strage di Capaci, i condannati per delitti di matrice mafiosa o terroristica, all'infuori dei cosiddetti collaboratori di giustizia. Vigge cioè, per gli appartenenti ad associazioni mafiose, una presunzione di pericolosità assoluta, non superabile altrimenti che con la collaborazione. È questa condizione che viene definita ergastolo ostativo.

Orbene, tale disciplina, già incrinata (quanto alla possibilità di beneficiare di permessi premi) e *indebolita* da sentenze della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, è stata, in ultimo, ritenuta illegittima dalla Consulta in punto non concedibilità della liberazione condizionale. Con ordinanza del 15 aprile, il giudice delle leggi ha, infatti, definito incostituzionale l'ergastolo ostativo invitando il legislatore a modificare l'attuale disciplina entro il 10 maggio 2022. La Consulta ha differito la declaratoria formale di incostituzionalità per evitare di «produrre effetti disarmonici sul complessivo equilibrio di tale disciplina, compromettendo le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva» ma ha anticipato che, in caso di inerzia del Parlamento, allo scadere del termine

stabilito, la dichiarazione di incostituzionalità non solo sarà *automatica* ma potrà estendersi anche al divieto di accesso alle misure alternative *intermedie* della semilibertà e del lavoro all'esterno. La decisione è stata motivata con il rilievo che la collaborazione con la giustizia, pur essendo un ragionevole metro di giudizio, «non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario non può assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento» e ciò perché essa può anche essere dettata da «valutazioni utilitaristiche» e non essere «segno di effettiva risocializzazione», mentre il rifiuto a collaborare «può esser determinato da ragioni che nulla hanno a che vedere con il mantenimento di legami con associazioni criminali». La Corte ha, quindi, concluso che l'incompatibilità con la Costituzione della disciplina vigente «deriva dal carattere assoluto della presunzione, che fa della collaborazione con la giustizia l'unica strada a disposizione dell'ergastolano per accedere alla valutazione della magistratura di sorveglianza da cui dipende la sua restituzione alla libertà» perché «è proprio l'effettiva possibilità di conseguire la libertà condizionale a rendere compatibile la pena perpetua con la Costituzione» mentre la sua preclusione in via assoluta renderebbe l'ergastolo in contrasto con la finalità rieducativa della pena e con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La decisione della Corte ha immediatamente suscitato una vera e propria levata di scudi da parte della destra estrema (e non è certo una sorpresa) e anche di un ampio schieramento comprensivo di gran parte dei magistrati antimafia (seppur, in verità, non di tutti), di molte associazioni impegnate nel settore e di alcuni organi di stampa. Si è detto, in particolare, che essa smantella un "pacchetto" coerente di misure che hanno impedito a Cosa Nostra di trasformare la nostra democrazia in un *narco-stato*, che l'ergastolo ostativo è imposto dalla gravità e dalla natura delle mafie, che per i mafiosi non si danno possibilità di dissociazione diverse dalla collaborazione perché «chi non si pente conserva lo *status* di "uomo d'onore" per sempre», che in caso di abrogazione dell'ergastolo ostativo «chi ha scontato 26 anni potrà uscire anche se non ha collaborato», che tutto ciò configurerebbe «uno schiaffo alle vittime e ai loro familiari».

Si tratta di obiezioni non decisive: né sul piano giuridico né su quello fattuale. La decisione della Corte costituzionale, infatti, non prevede la cancellazione dell'ergastolo ostativo e l'automatica scarcerazione degli ergastolani condannati per delitti di mafia dopo 26 anni ma, semplicemente, esclude automatismi rigidi e attribuisce la valutazione dell'eventuale ravvedimento (e della connessa dissociazione) alla magistratura di sorveglianza (che, in punto permessi, ha dimostrato di saper fare un uso attento e rigoroso della propria discrezionalità). Non solo, ma se è vero che il *pentimento* e la collaborazione sono gli indici principali del venir meno del vincolo associativo è apodittica e indimostrata l'affermata impossibilità che, magari in casi limite, la dissociazione si manifesti con comportamenti univoci pur senza sfociare in collaborazione processuale. E, ancora, la legittimazione di un ergastolo senza rimedio, all'infuori di automatismi che prescindono dalla valutazione del caso singolo, è in evidente contrasto con principi etici fondamentali che – come ha scritto l'ex presidente della Corte costituzionale Valerio Onida – «se si crede nell'essere umano, nella sua libertà e nella sua

dignità, non si può ammettere né la pena di morte, né una pena senza fine come l'ergastolo ostativo».

Ma c'è dell'altro, che qui preme sottolineare, riprendendo quanto si è detto in premessa. L'irrigidimento repressivo oltre i limiti della dignità e del senso di umanità (anche nei confronti di chi quei principi ha brutalmente calpestato) rischia, nel medio termine, di produrre esiti opposti a quelli perseguiti. Ci sono di ciò, a ben guardare, diversi indicatori. Studiosi, osservatori, organi di polizia, magistrati sono concordi almeno su una circostanza: le mafie hanno cambiato volto e strategie ma sono, oggi, vive e potenti (forse – dicono alcuni – ancor più che nella stagione stragista). Eppure negli ultimi decenni indagini e processi hanno inferto alle mafie – anche questo è pacifico – colpi che sarebbero stati mortali per qualunque altra organizzazione criminale. L'apparente contraddizione trova, in realtà, spiegazione in un carattere peculiare delle associazioni mafiose: il radicamento sociale e il consenso diffuso di cui godono, elementi che permangono e non si esorcizzano negandoli o limitandosi a deprecarli. Le mafie sono nate in società rurali e arretrate ma si sono adattate rapidamente e senza problemi alla finanziarizzazione e alla globalizzazione. Ciò che osta alla loro sopravvivenza e al loro sviluppo non è né la *modernità* né le tecnologie né la (sola) repressione ma altro: una società circostante giusta, umana, rispettosa dei diritti e della dignità delle persone (di tutte le persone, anche di quelle che “non lo meritano”). Non è un'affermazione ingenua da “anime belle” ma la lezione della storia, iscritta anche nel *testamento* di un esponente di primo piano degli apparati repressivi come il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: «Ho capito una cosa, molto semplice ma forse decisiva: gran parte delle protezioni mafiose, dei privilegi mafiosi caramente pagati dai cittadini non sono altro che i loro elementari diritti. Assicuriamoglieli, togliamo questo potere alla mafia, facciamo dei suoi dipendenti i nostri alleati» (intervista a Giorgio Bocca, *la Repubblica*, 10 agosto 1982). Una società *giusta* deve saper offrire a tutti, e soprattutto ai giovani, modelli alternativi a quelli dominanti, anche mostrando che la giustizia sa coniugare il necessario rigore con i principi di umanità e di rispetto della dignità persino dei propri nemici. Solo così si erode il consenso alle mafie e alla loro cultura e le si possono, alla fine, sconfiggere.

Non sarebbe male se la decisione della Corte costituzionale sull'ergastolo ostativo aprisse uno spiraglio anche in questa direzione.

Autrici e autori

Antigone, associazione “per i diritti e le garanzie nel sistema penale”, è nata alla fine degli anni ottanta nel solco della omonima rivista contro l'emergenza promossa, tra gli altri, da Massimo Cacciari, Stefano Rodotà e Rossana Rossanda. È un'associazione politico-culturale a cui aderiscono prevalentemente magistrati, operatori penitenziari, studiosi, parlamentari, insegnanti e cittadini che a diverso titolo si interessano di giustizia penale. Essa sviluppa la propria azione attraverso la sede centrale in Roma e grazie a una rete nazionale di sedi regionali. Le diverse attività dell'Associazione si esplicano anche grazie all'Osservatorio sulle condizioni di detenzione in Italia, l'Osservatorio Europeo delle condizioni di detenzione, il Centro europeo di studi, formazione, documentazione e ricerca sul diritto penale e l'esclusione sociale, l'Ufficio del Difensore civico delle persone private della libertà.

Alessandra Algostino è docente di Diritto costituzionale presso l'Università di Torino. Fra i suoi temi di ricerca: diritti, migranti, lavoro, democrazia, partecipazione e movimenti, rapporto fra diritto ed economia, pace. Fra i suoi libri e saggi: "L'ambigua universalità dei diritti. Diritti occidentali o diritti della persona umana?", Napoli, 2005; Democrazia, rappresentanza, partecipazione. Il caso del movimento No Tav, Napoli, 2011; "Diritto proteiforme e conflitto sul diritto", Torino, 2018;

Livio Pepino, già magistrato e presidente di Magistratura democratica, dirige attualmente le Edizioni Gruppo Abele. Da tempo studia e cerca di sperimentare, pratiche di democrazia dal basso e in difesa dell'ambiente e della società dai guasti delle grandi opere. Ha scritto, tra l'altro, "Forti con i deboli" (Rizzoli, 2012), "Non solo un treno. La democrazia alla prova della Val Susa" (con Marco Revelli, Edizioni Gruppo Abele, 2012), "Prove di paura. Barbari, marginali, ribelli" (Edizioni Gruppo Abele, 2015) e "Il potere e la ribelle. Creonte o Antigone? Un dialogo" (con Nello Rossi, Edizioni Gruppo Abele, 2019).

Gianfranco Ragona insegna Storia del pensiero politico all'Università di Torino. Si occupa di storia del pensiero anarchico e del socialismo otto-novecentesco. Tra i suoi libri più recenti: "Socialismo di frontiera. Autorganizzazione e anticapitalismo" (Rosenberg & Sellier, 2018), scritto con Monica Quirico.